



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 69 DEL 11/08/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Brindisi Energia 3 srl – PAUR - impianto fotovoltaico di potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AC 5,330 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Brindisi e piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

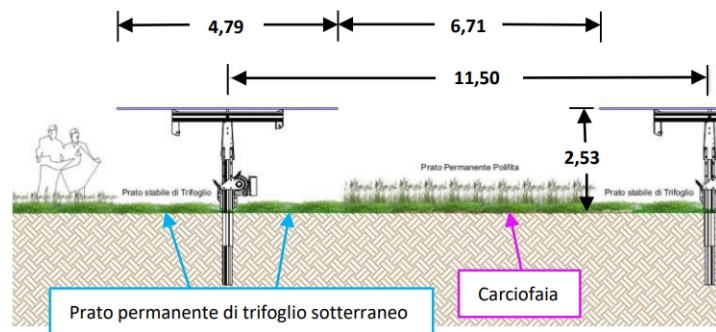
- con nota in atti al prot. n. 33261 del 21/10/2022, questo Servizio ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativo al progetto di un *impianto fotovoltaico di potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AC 5,330 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Brindisi e piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area*, presentato dal proponente BRINDISI ENERGIA 3 SRL (via Libertà n.17, Vercelli, brindisienergia3@legalmail.it), con richiesta agli Enti interessati di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 1. Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021, in atti al prot. n. 33470 del 24/10/2022;
 2. MISE Div VIII – nota prot. n. 154845 del 28/10/2022;
 3. ARPA – nota prot. n. 75427 del 04/11/2022;
 4. RFI – nota prot. n. 1544 del 07/11/2022;
 5. AQP – nota prot. n. 35178 del 07/11/2022;
 6. SNAM – nota prot. n. 112 del 10/11/2022;
 7. Comando Marina Militare – nota in atti al prot. n. 35977 del 14/11/2022;

8. ANAS – nota prot. n. 798418 del 17/11/2022;
 9. Comune di Brindisi – nota prot. n. 122305 del 17/11/2022 e nota in atti al prot. n. 38993 del 07/12/2022;
 10. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 9742 del 18/11/2022;
 11. Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 36897 del 21/11/2022;
 12. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota in atti al prot. n. 37092 del 22/11/2022;
 13. TERNA – nota in atti al prot. n. 38270 del 01/12/2022;
 14. Servizio Agricoltura – nota prot. n. 81963 del 21/12/2022;
- con la suddetta nota prot. n. 33261 del 21/10/2022 questo Servizio, tra l'altro, assegnava al proponente il termine di trenta giorni per dare riscontro alle richieste di documentazione integrativa pervenute dagli Enti interessati facendo presente di comunicare espressamente al Servizio scrivente di aver provveduto a dare completo riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati chiedendo l'indizione della Conferenza di Servizi;
 - con nota prot. n. 4935 del 10/02/2023 questo Servizio sollecitava il proponente a dare completo riscontro agli Enti interessati;
 - con nota in atti al prot. n. 8532 del 10/03/2023 il proponente in indirizzo trasmetteva la documentazione integrativa chiedendo l'indizione della Conferenza di Servizi;
 - con nota prot. n. 8562 del 10/03/2023 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto; si chiede a riguardo di dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione;
 - con nota prot. n. 9828 del 20/03/2023 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi la quale come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 14175 del 24/04/2023 ha deciso di assegnare 20 giorni al proponente dalla notifica del verbale della conferenza per presentare le proprie osservazioni e/o dare riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati;
 - con note in atti al prot. n. 16460 del 15/05/2023 e prot. n. 17007 del 17/05/2023 il proponente ha dato riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati nell'ambito della Conferenza di Servizi;
 - con nota prot. n. 17382 del 19/05/2023 questo Servizio convocava per il 09/06/2023 la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione la quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20564 del 15/06/2023, decideva:
 1. *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri sopra riportati;*
 2. *di demandare all'ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento definitivo di PAUR in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e della valutazione negativa espressa dal Servizio Energia della Regione Puglia in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003.*
 - sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 1. Consorzio per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 5523 del 22/03/2023;

2. ENAC – nota prot. n. 36297 del 22/03/2023;
 3. Decimo Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 4676 del 22/03/2023;
 4. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 4528 del 23/03/2023;
 5. Aeronautica Militare - nota prot. n. 14477 del 28/03/2023;
 6. ARPA – nota prot. n. 25113 del 13/04/2023;
 7. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 13230 del 14/04/2023;
 8. Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 13423 del 17/04/2023;
 9. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 16322 del 01/06/2023;
 10. ARPA – nota prot. n. 41160 del 05/06/2023;
 11. Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 9562 del 08/06/2023;
 12. Comune di Brindisi – nota in atti al prot. n. 19887 del 09/06/2023;
 13. Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia -nota prot. n. 20170 del 12/06/2023.
- come desumibile dal verbale della seduta finale, trasmesso con nota prot. n. 20564 del 15/06/2023, la Conferenza di Servizi:
- ha preso atto che dalla documentazione presentata non si rileva alcuna indicazione in merito alla superficie minima non inferiore al 25% del lotto d'intervento da investire a superficie boscata a titolo di compensazione ambientale come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 15/10/2019, con la quale sono stati approvati gli *"Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici"* in relazione alla quale questo Servizio ha avanzato richiesta di documentazione integrativa con nota prot. n. 3677 del 04/02/2022;
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per

considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;

- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 21900 del 26/06/2023, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a che il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince che:
 - il proponente intende realizzare un impianto agrovoltaiico di potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AD 5,330 MW, codice di rintracciabilità Terna 223885825, da realizzare in località Padula Maria in agro di Brindisi su terreni censiti al F.g 99, particelle 2-8-69- 70-71-72-73-117;
 - il sito di installazione dell'impianto interesserà la tavoletta I.G.M. a 5.000 n°476 e la sezione n°476153 della C.T.R. a 5.000 e ricade in zona definita “Agricola” secondo il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Brindisi (adottato dal C.C. con delibera n°6 e del 10-01-1980 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°7008 del 22/07/1985, n°5558 del 07/07/1988 e n°10929 del 28/12/1988);
 - per quanto riguarda il piano colturale si prevede quanto segue:
 - si ipotizza una gestione agricola dell'impianto dove, tra due tracker contigui, viene messo a coltura un prato permanente di trifoglio sotterraneo nell'area direttamente sottesa dai pannelli, ed una carciofaia nell'area libera compresa tra i tracker



- nello spazio esistente tra le file di tracker si ha disponibilità di una fascia di terreno utilizzabile di circa 6,71 ml, sufficiente ad effettuare attività agricole “dinamiche” garantendo il transito delle macchine operatrici per le varie operazioni colturali per la conduzione della CARCIOFAIA;
- la parte direttamente sottesa dai pannelli di 4,79 ml, sarà interessata da attività agricole “statiche” e cioè che non prevedono lavorazioni del terreno periodiche; la parte di superficie seminabile esterna alla recinzione dell'impianto sarà coltivata a prato permanente polifita;
- si prevede l'installazione di n. 40 arnie per apicoltura.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;
- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 4116 del 05/06/2023, esprime parere non favorevole in ragione, tra l'altro, degli impatti cumulativi per la perdita di suolo e che le misure di mitigazione e compensazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota in atti al prot. n. nota in atti al prot. n. 13230 del 14/04/2023, esprime parere non favorevole per l'intervento per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
 - o il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto interrato e/o aereo, ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e la stessa deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della **"Campagna brindisina"** all'interno del quale rientra l'intervento de quo;

- gli impianti agrivoltaici, come quello in oggetto, si smarkano parzialmente da quanto affermato dalle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima” in quanto rappresentano una concezione impiantistica più evoluta, tale da coniugare la produzione energetica con l’attività agricola. E, pertanto, le indicazioni sull’occupazione di suolo vengono ridimensionate alla luce del fatto che il suolo mantiene una certa vocazione agricola e concreta possibilità di utilizzazione a fini agricoli. D’altro canto, però, la semplice previsione di impianti agrivoltaici non determina automaticamente la sottrazione all’indirizzo generale sulle criticità da scongiurare, e al non dover verificare gli effetti paesaggistici delle trasformazioni proposte sul territorio;
- la vicinanza con il Canale Giancola determina elementi di criticità nella scelta localizzativa, comportando artificializzazione del contesto rurale, laddove invece il PPTR persegue interventi di salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il suo percorso
- l’impianto in progetto, inserito in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, per caratteristiche geometriche e localizzative contribuisce a pregiudicare la conservazione e l’incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l’implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree di rispetto limitrofe ai canali;
- il campo fotovoltaico, con i relativi cabinati prefabbricati e il cavidotto interato, si inserisce in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati segni antropici di elevato valore storico -culturale quali le masserie storiche, ad elevata densità di testimonianze della stratificazione insediativa con diverse tipologie di segnalazioni; tra le segnalazioni architettoniche vi sono **Masseria Torre Mozza, Masseria Masciullo, Masseria Strizzi, Masseria Acquaro, Masseria Baroni, Masseria Baroni Nuova e Masseria Vaccaro**, che con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale evidenziando la specificità produttiva del territorio vocata alla produzione agricola;
- l’inserimento dell’impianto fotovoltaico, elemento incoerente, mina l’integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, alterando l’invariante strutturale composta dal **complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura**, come le masserie. Il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- l’area in oggetto è lambita sul lato est dal Canale Cillarese, e determina elemento di criticità nella scelta localizzativa, comportando artificializzazione del contesto rurale, laddove il PPTR persegue invece la salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso; l’impianto in progetto, inserito in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, per caratteristiche geometriche e localizzative, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l’incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l’implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree di rispetto limitrofe ai canali;
- il progetto si inserisce in un brano di paesaggio rurale in cui le caratteristiche della piana brindisina sono esaltate. La progettazione dell’impianto fotovoltaico non ha tenuto conto dell’ulteriore invariante territoriale della Figura della Campagna Brindisina, ossia del **sistema agro-ambientale, costituito da vaste aree a seminativo prevalente, il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi** risulta minacciata dalla successiva gemmazione di impianti che artificializzano il contesto rurale, contribuendo a violare le regole di riproducibilità della Figura, obliterando le variazioni culturali, sostituendo completamente il sistema agroambientale caratterizzato nell’area di intervento da culture seminatrici. **L’alterazione e la compromissione della leggibilità del mosaico agro-ambientale è evidente, non sono state considerate le regole di riproducibilità della Figura, obliterando le variazioni culturali, sostituendo completamente il sistema agroambientale caratterizzato nell’area di intervento da culture seminatrici.** La componente seminativa della Figura sta cedendo il passo alla componente energetica, estranea al paesaggio rurale. Nel caso in oggetto, infatti, il rischio maggiore è la creazione di un paesaggio estraneo al contesto per piccoli incrementi successivi;

- l'impianto progettato insiste complessivamente su circa 11 Ha e sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi comportando, di fatto, un ulteriore consumo di suolo agricolo e, trattandosi di una vasta superficie, vi è il concreto rischio di trasformazione definitiva della sua connotazione agricola esponendo il contesto rurale ad una lenta ed inesorabile definitiva modificazione, che nell'area in esame risulta, di fatto, già avviata con la presenza diversi impianti (ben quindici nel raggio di 2 km dal sito di intervento) precedentemente realizzati. Il cumulo degli impatti determina ulteriore artificializzazione e ulteriore frammentazione delle componenti e delle relazioni funzionali, visive culturali, simboliche ed ecologiche interessate;
- il progetto per *"Impianto fotovoltaico di potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AC 5,330 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Brindisi e piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area"*, come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito **"La campagna brindisina"**;
- il **Comune di Brindisi**, con nota in atti al prot. n. 19887 del 09/06/2023, esprime parere non favorevole tra l'altro per le motivazioni di seguito riportate:
 - l'intervento nel suo complesso si incunea tra altri impianti già realizzati comportando un aggravio dell'impatto cumulativo sul territorio;
 - per quanto relativo alla natura dell'impianto proposto si rileva che lo stesso non può qualificarsi quale agrofotovoltaico;
 - le NTA del PRG vigente ammettono nelle zone agricole attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente non ha prodotto osservazioni.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *"misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti culturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20564 del 15/06/2023 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 21900 del 26/06/2023, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento* (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi e ARPA), *espresso il*

loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla Brindisi Energia 3 srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico di potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza in immissione AC 5,330 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Brindisi e piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area”* presentato da Brindisi Energia 3 srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile dell'Istruttoria, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. D'Urso Oscar Fernando

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

** firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 1993*